

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa iscritta al R.G. n. 16413-011 promossa da

- (CF:) ,

con l'Avv. Dalila Loiacono

RICORRENTE

contro

- PREFETTURA DI ROMA , in persona del Prefetto pro tempore ,

RESISTENTE

Oggetto : Ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 legge 689/81 , avverso :

- verbale di accertamento n. emesso da P. M. di Roma il
- ordinanza ingiunzione n. 00091100028610 emessa dal Prefetto di Roma il 15/12/010
- cartella esattoriale di pagamento n.

Conclusioni : come in atti

Visto l'art. 132 cpc. , come novellato dall'art. 45 punto 17 della legge 69/09 , il Giudice di Pace di Roma Andrea Agrelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento ; conseguentemente deve essere annullato il provvedimento impugnato. Ed invero vanno condivise e fatte proprie da questo Giudice le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate , in ordine alla tardività dell' O. I. opposta , in quanto il ricorso al Prefetto risulta ricevuto in data 19/3/010 e l'ordinanza impugnata emessa solo il 15/12/010 oltre il termine di legge di 210 giorni , per l'esattezza 213 giorni , anche tenuto conto dell'interruzione del termine per la comunicazione dell'audizione in data 20/9/010 e l'audizione personale del 17/11/010. Il vizio di legittimità impone l'annullamento del provvedimento opposto.

X Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

- Nessuna statuizione deve essere resa in ordine alle spese processuali essendosi il ricorrente difeso in proprio.
- Spese compensate ex art. 92/2 cpc.

1

AA

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma , definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta come in epigrafe , ogni diversa e contraria domanda , eccezione ed istanza disattesa e respinta , così provvede :

annulla il provvedimento impugnato n. 00091100028610 del 15/12/010

X condanna parte resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in complessivi

E. 150,00 oltre IVA e CPA come per legge , (a favore del Procuratore antistatario Avv.)

- nulla per le spese ;

- spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Roma , 24 Ottobre 2011



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 28 10 11
IL CANCELLIERE
Alessandra Misoria